

Il danno non patrimoniale nella sua onnicomprensività evitando risarcimenti bagatellari

Autore: Cimino Gelsomina

La pronuncia in commento - emessa dalla Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione con ordinanza n. 26805 del 14/11/2017 - chiarisce una questione da sempre dibattuta nel settore del contenzioso dell'infortunistica stradale, oltre a rappresentare, nel non certo secondario ambito relativo alla figura del danno non patrimoniale, un'ulteriore e significativa tappa volta a riaffermarne l'unitarietà.

Il caso concreto

Il caso concreto portato all'attenzione della Suprema Corte è incentrato sulla richiesta di **accertamento della responsabilità nella causazione dei danni subiti da parte di un motociclista** coinvolto in un sinistro stradale, il quale, sebbene non avesse oltrepassato la linea divisoria di mezzzeria, aveva superato a sinistra le auto incolonnate nel traffico e veniva travolto da un'autovettura che nel medesimo senso di marcia azzardava un'improvvisa, quanto mai repentina, manovra di inversione.

La Cassazione, dunque, con l'intento di porre un freno alla malsana e più che frequente abitudine posta in essere dai motociclisti di superare le auto incolonnate nel traffico dei centri urbani, è giunta a stabilire il concorso di colpa tra i due utenti della strada.

Infatti, anche se si tratta di una norma desueta nelle nostre città, il codice della strada (artt. 143 e 148, comma 11) vieta il sorpasso di veicoli fermi o in lento movimento ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause di congestione della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi nella parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia.

Per gli Ermellini, dunque, se da una parte è stata ritenuta indubbia e non contestata la violazione di regole della circolazione stradale da parte dell'automobilista che ha fatto un'inversione di marcia senza porre la dovuta attenzione; dall'altra, tuttavia, è stata riconosciuta altrettanto incontestabile la violazione del codice della strada da parte dello scooterista che transitava sul lato sinistro della corsia di pertinenza nel tentativo di superare le auto incolonnate.

In buona sostanza, i conducenti, siano essi automobilisti o motociclisti, sono tenuti a procedere sul margine destro della strada anche quando la carreggiata è libera e nel caso di incidente stradale potrà essere applicato un concorso di colpa.

Il senso della prima parte della pronuncia in esame è chiaro: poiché è proprio la velocità con cui sfrecciano i motorini che rende spesso difficile accorgersi della loro presenza e, quindi, evitarli, il conducente che non si sia accorto per tempo dello scooter, anche nell'ipotesi come quella del caso di specie di **violazione delle norme del codice della strada**, ha una responsabilità ridotta.

La liquidazione del danno

La Suprema Corte, inoltre, è stata chiamata a pronunciarsi sulla censura mossa dal ricorrente che si doleva del fatto che, nell'operazione di liquidazione, il Giudice del gravame non aveva considerato il danno esistenziale patito dal motociclista.

Nell'accogliere parzialmente la censura, la Suprema Corte ha avuto modo di riconfermare l'**unitarietà del danno non patrimoniale, inteso come categoria onnicomprensiva** e composta dalle sottocategorie del danno biologico, morale ed esistenziale e, con particolare riguardo a quest'ultima sottocategoria, ha stigmatizzato il tentativo di attribuirle un'autonomia propria.

Ebbene, ripercorrendo il granitico orientamento formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, la Corte ha individuato nelle indicazioni dettate dalle **note sentenze di S. Martino (SSUU 26972/2008)** il perno su cui fondare la propria decisione - la natura unitaria del danno non patrimoniale - che deve essere intesa come unitarietà rispetto alla lesione di qualsiasi interesse costituzionalmente rilevante non suscettibile di valutazione economica. Laddove per natura unitaria deve intendersi che non v'è alcuna diversità nell'accertamento e nella liquidazione del danno causato dal vulnus di un diritto costituzionalmente protetto diverso da quello alla salute, sia esso rappresentato dalla lesione della reputazione, della libertà religiosa o sessuale, della riservatezza, piuttosto che di quella al rapporto parentale.

Ciò detto si specifica ulteriormente che l'unitarietà della figura importa la sua **onnicomprendività**; il che significa che, nella liquidazione di qualsiasi pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito deve tener conto di tutte le conseguenze che sono derivate dall'evento danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una **soglia minima di apprezzabilità**, onde evitare risarcimenti c.d. bagattellari (e così anche: Cass. n. 4379/2016).

La scomposizione del danno non patrimoniale

Quello che qui emerge chiaramente - e che la Suprema Corte ancora una volta si affretta a precisare - è che non va attribuita alcun tipo di autonomia alle singole voci del danno non patrimoniale (esistenziale, morale o biologica), dovendo queste essere considerate come **componenti meramente descrittive di**

un'unica categoria, quella del danno non patrimoniale, appunto. Sarà poi il giudice, all'atto della liquidazione, a considerare ogni tipo di pregiudizio subito dalla vittima, c.d. personalizzazione del danno, andando a considerare anche gli aspetti dinamico-relazionali che si sono modificati in conseguenza del fatto illecito.

La Corte affronta, quindi, la questione relativa alle **lesioni micro-permanenti**, in presenza delle quali non deve escludersi che possano esserci conseguenze rilevanti sulla vita relazionale della vittima, poiché "resta ferma la distinzione concettuale tra sofferenza interiore e incidenza sugli aspetti relazionali della vita del soggetto".

Ogni vulnus arrecato ad un interesse tutelato dalla carta costituzionale - precisa la Corte - si caratterizza per la sua doppia dimensione del danno relazionale/proiezione esterna dell'essere e del danno morale/**interiorizzazione intimistica della sofferenza**.

Il riferimento è all'art. 138 Cod. ass. (D.lgs. 206/2005), modificato dall'art. 1, co. 17, L. 04.08.2017, n. 124, dedicato al danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità. Per queste ultime è ammessa una personalizzazione del danno che sfugge da liquidazioni standard, cioè fissate dal legislatore, al fine evidente di contenere i costi sociali derivanti anche dai premi assicurativi, dato che la materia della circolazione stradale (il caso di specie della sentenza in commento) vede la copertura assicurativa non già facoltativa ma obbligatoria.

Tuttavia, si deve tenere fermo il principio secondo il quale, sia per le lesioni di lieve entità che per quelle gravi, il danno non patrimoniale deve comprendere anche gli aspetti esistenziali della vittima.

<https://www.diritto.it/danno-non-patrimoniale-nella-sua-onnicomprensivita-evitando-risarcimenti-bagatella-ri/>